



ORDINANZA N. 26 del 01/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE ZONA A TRAFFICO LIMITATO PIAZZA GARIBALDI, CON CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI.

IL COMANDANTE

Premesso che l'art.7 comma 9 del D.lgs 30 aprile 1992 n°285 dispone che i Comuni con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico Limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e sul territorio”;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta n°10 del 28 gennaio 2021, veniva istituita una Zona a Traffico Limitato in Piazza Garibaldi, da monitorare con sistema elettronico degli accessi;

Precisato che la zona a traffico limitato, così come individuata dalla D.G. 10/2021, verrà presidiata dal sistema automatizzato denominato “KR700_R2”, omologato con Decreto Dirigenziale Ministeriale n. 295 del 07/08/2018, allegato alla presente Ordinanza.

Considerato altresì che, l'istituzione della predetta Z.T.L. nasce dell'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone ivi residenti e dei pedoni in transito, ridurre il traffico veicolare ed abbattere i livelli di inquinamento, rendendo l'area più fruibile per i pedoni. Garantire inoltre l'ordine pubblico in un'area ad elevata densità abitativa.

Dato atto che:

- con deliberazione di giunta n°72 del 06 maggio 2021 veniva approvato il nuovo disciplinare di regolamentazione per le Zone a Traffico Limitato, includendo anche la istituenda Zona a Traffico limitato di Piazza Garibaldi, denominata “Zona C” Seggiano.

RENDE NOTO

- che, in ossequio agli atti di cui sopra, la Z.T.L. (Zona a traffico limitato) è stata delimitata come segue:

Piazza Garibaldi, tutti i civici.

- che, il numero e l'ubicazione del varco è il seguente:

N. 1 varco di ingresso/uscita in Piazza Garibaldi intersezione Via Monza.

VISTO l'art. 7 c. 9 D. Lgs. 30.04.1992 N. 285 (Nuovo C.d.S.) il quale prevede che i Comuni con deliberazione di Giunta, possono delimitare zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

VISTI i disposti della legge sulla "Privacy" (Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR 2016/679", nonché la normativa riguardante la videosorveglianza ed il sistema di sanzionamento mediante varchi di videosorveglianza;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina dal 1 Marzo 2020 del Comandante della Polizia Locale;

RITENUTA la propria competenza all'adozione della presente ordinanza in quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 141, 142, 157, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30.04.1992, nr. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli artt. dal 30 al 43 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, nr. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1) l'istituzione permanente di un DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA, nella predetta Z.T.L., DALLE ORE 0-24, IVI COMPRESI GIORNI FESTIVI.

2) In deroga a quanto indicato al punto 1), così come previsto dall'Allegato A, Scheda 1.20 del disciplinare di Regolamentazione per le Zone a Traffico Limitato D.G.n°72 del 06 maggio 2021, (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale) è consentito il transito e la sosta nella Z.T.L. di Piazza Garibaldi, senza obbligo di richiedere l'autorizzazione per le seguenti categorie:

- a) Veicoli a braccia;
- b) Veicoli a trazione animale;
- c) Ciclomotori;
- d) Motocicli;
- e) Veicoli ad uso Polizia con le relative insegne di riconoscimento;
- f) Veicoli delle FF.AA.
- g) Veicoli con targa del Corpo Diplomatico o Consolare;
- h) Vigili del Fuoco;
- l) Croce Rossa italiana;
- l) Protezione Civile.
- m) Gli autobus nei tratti consentiti.

2.1) In deroga al punto 1) è altresì consentito l'accesso il transito e la sosta, quest'ultima disciplinata dal punto 3 della presente Ordinanza, ai veicoli che verranno autorizzati secondo quanto prescritto del disciplinare di Regolamentazione per le Zone a Traffico Limitato D.G.n°72 del 06 maggio 2021, (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

3) Di consentire la sosta per le operazioni di carico e scarico ai veicoli autorizzati, per un periodo di 30' minuti, da comprovare con l'indicazione dell'orario di inizio sosta a mezzo disco orario;

4) L'istituzione di limite massimo di velocità di 30 Km orari all'interno della Z.T.L.

DISPONE

1) che, ad intervenuta Autorizzazione Ministeriale, l'apposizione della segnaletica stradale a norma del Codice della Strada, come da allegato prospetto planimetrico (Allegato) a cura dell'impresa appaltatrice dei lavori; i divieti di cui trattasi entreranno in vigore con l'apposizione della prevista segnaletica;

- 2) La rilevazione in automatico delle infrazioni per chi viola il regolamento sugli accessi alla Zona a traffico Limitato, decorso un mese dall'entrata in vigore dei predetti divieti;
- 3) La revoca di qualsiasi precedentemente ordinanza, in contrasto con il presente provvedimento;
- 4) L'ufficio Verbali del Corpo di Polizia Locale di Pioltello gestirà i provvedimenti amministrativi inerenti il rilascio di autorizzazioni al transito, esenzioni, controllo e regolamentazione degli accessi alla ZTL, nonché le procedure sanzionatorie derivanti dagli accertamenti di violazione alle norme del Codice della strada.
- 5) Per il controllo sul rispetto delle prescrizioni previste nel presente provvedimento, l'organo di vigilanza si avvarrà di un sistema automatizzato, di video controllo omologato, degli autoveicoli in accesso alla ZTL, approvato dal Ministero delle Infrastrutture Divisione Generale per la Sicurezza Stradale.
- 6) Detta ordinanza venga resa pubblica mediante l'affissione all'Albo del Comune e sul sito ufficiale del Comune.
- 7) Che la presenta Ordinanza venga trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'approvazione.

AVVERTE CHE

A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, è punita con le sanzioni pecuniarie ed accessorie, previste dal Nuovo Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Pioltello, 01/06/2021

Il Dirigente/ Il Comandante
PAOLINI MIMMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)